

STATUTO

ABT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FALCONARA MARITTIMA AN VIA
DEL CONSORZIO 2/A

Numero REA: AN - 180328

Codice fiscale: 02345800425

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2011 - Statuto completo	2
--	---

**NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
"ABT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e Denominazione

E' costituita, a fini mutualistici, la società cooperativa "ABT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Falconara Marittima (AN), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece all'Assemblea dei Soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 - Durata

La durata della cooperativa é fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, a norma di legge, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci anche prima della scadenza del termine, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 - Scopo mutualistico

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate secondo quanto previsto dalla lettera B dell'articolo 1 della legge n. 81/1991. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'articolo 2516 del codice civile dagli Amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci e verso terzi non soci.

Articolo 5 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico, di cui all'articolo 4, la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto, in maniera stabile o temporanea, in proprio o con terzi:

- l'autotrasporto merci per conto proprio e/o terzi in territorio nazionale ed estero; il trasporto merci per conto terzi, la spedizione di merci in genere, imbarchi, sbarchi e ogni altra attività connessa;
- l'attività di logistica integrata nella propria sede e/o presso la sede di terzi committenti, per mezzo di propri dipendenti, con dipendenti di società consociate, consulenti, collaboratori ausiliari coordinati;
- l'effettuazione di attività di facchinaggio, di carico e scarico e movimentazione merci e/o

movimentazione terra, di trasloco, di smistamento e dislocamento di prodotti con qualsiasi mezzo meccanico, sia quelli disciplinati ai sensi del vigente codice della strada che di ogni altro;

- l'acquisto, la vendita il noleggio, in Italia e all'estero di motoveicoli ed autoveicoli di ogni e qualsiasi genere e portata, anche usati;

- lo svolgimento di attività di agente marittimo e di spedizioniere espletando, anche tutti i servizi doganali da e per l'estero nonché svolgere tutte le operazioni di transito merci;

- la prestazione di servizi connessi al trasporto merci, servizi trasloco, di deposito e smistamento merci, di officina meccanica per automezzi, di pulizie;

- la prestazione di servizi di assemblaggio, impacchettamento, miscelazione ed insacco merci e materiali e prodotto di terzi;

- la prestazione di servizi connessi al facchinaggio, trasporto merci, servizi trasloco, di deposito e smistamento merci, di officina meccanica per automezzi, di pulizie;

- la gestione di impianti per le attività suddette e il carico e scarico merci da qualsiasi mezzo di trasporto;

- la sanificazione ambientale, mediante pulizia, la disinfezione, la derattizzazione, la disinfestazione di immobili, sia pubblici che privati, ad uso abitazione, uffici o ospedali, nonché di impianti sportivi, di stabilimenti industriali, di aree urbane, di mezzi di trasporto autoferrotranviario, aereo e marittimo, di stazioni ferroviarie, porti e aeroporti;

- l'assunzione e la concessione, sia in Italia che all'estero, di mandati di agenzia, con o senza deposito, di rappresentanza, di procacciatore di affari e di mediazione;

- l'attività per conto terzi di consulenza aziendale, commerciale, pubblicitaria e di marketing, rivolta ad aziende e società operanti nel settore in cui opera la società nonché l'elaborazione di dati per conto terzi;

- la partecipazione diretta a gare pubbliche, aste, licitazioni ed altre forme di gare per assumere da privati, società o Enti, sia pubblici che privati, l'appalto di lavori e servizi di ogni genere.

- organizzare e gestire attività economiche di produzione, commerciali e di servizi, nell'ambito di qualsiasi settore economico;

- promuovere, organizzare e gestire attività finalizzate all'addestramento dei soci, allo sviluppo di rapporti con imprese ed enti esterni ed al conseguimento dei risultati economici che consentano di potenziare la propria azione sociale;

- gestire attività di produzione e di servizi per conto di enti pubblici o di imprese private sulla base di incarichi, di convenzioni, di contratti d'opera e di appalto o di accordi comunque definiti;

- promuovere l'inserimento lavorativo dei propri soci nelle imprese e negli enti locali, attraverso lo sviluppo di rapporti di collaborazione e di assistenza;

- promuovere la formazione sociale dei propri soci, dei loro familiari e delle persone comunque ad essi collegate mediante lo svolgimento di attività educativa, formativa, ricreativa, assistenziale, di servizio e di solidarietà sociale;

- favorire la formazione professionale dei propri soci, mediante lezioni, conferenze, convegni ed attività pratiche di addestramento, con contenuti educativi di

tipo comportamentali e tecnici e mediante qualsiasi attività che consenta di elevare le conoscenze e le capacità lavorative dei soci;

- gestire corsi di formazione e di riqualificazione professionale;
- svolgere e partecipare ad attività di cooperazione internazionale;
- svolgere servizi alle reti telematiche (internet, intranet, extranet, eccetera);
- svolgere attività e servizi di grafica, marketing, pubblicità;
- svolgere attività di gestione di posteggi e parcheggi;
- svolgere attività di gestione di mense, locali, bar, strutture alberghiere e punti di ristoro;
- svolgere attività di manutenzione e pulizia di aree verdi e di stabili.

La cooperativa inoltre potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- a) partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. per lo svolgimento delle attività previste nelle presenti norme; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione; aderire a consorzi;
- b) assumere direttamente ed indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, anche consortili, aventi oggetto analogo, affine complementare o connesso al proprio ed eventualmente anche in imprese di settori diversi, purché tali operazioni siano ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie ed utili al conseguimento dello scopo sociale e siano compatibili con l'ordinamento legale;
- c) promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti;
- d) integrare in modo permanente o secondo le opportunità contingenti la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo;
- e) aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;
- f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59/1992, ed eventuali norme modificative ed integrative e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;
- g) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri

ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale;

h) aderire, accettandone gli Statuti, alle organizzazioni nazionali di rappresentanza del Movimento Cooperativo ed agli organismi periferici dello stesso nelle cui giurisdizione ha la propria sede sociale;

i) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile;

j) intraprendere, aderire e avviare progetti di cooperazione internazionale sia autonomamente sia con altri soggetti, nelle forme ritenute più opportune dal Consiglio di Amministrazione.

A tali fini la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

TITOLO III SOCI

Articolo 6 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) persone che non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa, svolgano attività lavorative attinenti a quelle della cooperativa, o comunque utili per il conseguimento degli scopi sociali od economici della cooperativa stessa e che abbiano la capacità, l'attitudine e la specializzazione professionale necessaria per partecipare, direttamente e non, all'attività della cooperativa e si impegnino a cooperare attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo;

b) persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 (ed eventuali modificazioni e/o integrazioni), nonché altre persone riconosciute dalla legge soggetti svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, personalmente o tramite persona del proprio nucleo familiare. La condizione di svantaggio deve essere documentata da una pubblica amministrazione.

Le persone svantaggiate di cui sopra devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;

c) persone con difficoltà soggettive di occupazione o con possibilità occupazionali limitate da problemi personali, anche temporanei;

d) persone che prestino gratuitamente la loro attività nella cooperativa, o comunque svolgano attività a favore della cooperativa, definite soci volontari ai sensi della legge n. 381/1991. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci ed il loro rapporto deve essere regolato in modo conforme alle disposizioni dell'articolo 2 della suddetta legge;

e) possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società;

f) possono essere soci gli enti pubblici, gli enti e le imprese private che intendano sostenere e finanziare le attività della cooperativa;

g) possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private che intendano sostenere e finanziare le attività della cooperativa;

h) possono infine essere soci Associazioni ed Enti

comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

Per diventare socio della cooperativa è necessario presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando, se trattasi di persona fisica:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) la documentazione della condizione personale e l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo 6 delle presenti norme;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi alle presenti norme, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di persona giuridica, ente, impresa, associazione, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale,
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) l'indicazione della persona designata a rappresentarla.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio documenti ad integrazione di quelli sopra elencati.

Articolo 8 - Ammissione dei soci

Sull'accoglimento delle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Per deliberare sull'ammissione di persona svantaggiata, il Consiglio di Amministrazione si può avvalere del parere di un comitato tecnico composto da uno psicologo, un assistente sociale e uno psichiatra che svolgano la loro attività per una struttura specialistica della pubblica amministrazione o comunque per essa operante.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o

nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale di una delle quote sottoscritte.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione di accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta.

Articolo 9 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle disposizioni legittimamente assunte dagli organi sociali;

c) a non aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia di rapporto instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative;

d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società;

e) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dagli organi sociali;

f) a favorire il clima di reciproca collaborazione e di armonia del corpo sociale;

g) a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati annotati nel libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Articolo 10 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, unicamente il richiedente, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione, comunicandola al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento

dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Articolo 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 12 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che non si trovi più nella condizione di partecipare all'attività sociale ed al raggiungimento degli scopi sociali. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla ricezione, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e delle presenti norme, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, questi deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Articolo 13 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) non osservi le presenti norme, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- f) il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- g) quando non adempia a uno dei commi dall'articolo 9;
- h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero

si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;

j) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno;

k) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

l) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

In caso di ritardo negli adempimenti il socio deve essere messo in mora dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata che lo inviti a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione potrà aver luogo dopo due mesi dal detto invito, qualora il socio permanga inadempiente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Articolo 14 - Comunicazione - Impugnazione

Le decisioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 12 e 13 devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al Tribunale.

Articolo 15 - Diritti dei soci uscenti

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 27, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento deve essere effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea

documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Articolo 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 13, lettere b), c), d), e), f), g), j), k) e l) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Articolo 18 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III delle presenti norme, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31.01.92 n. 59.

Articolo 19 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a tre.

Articolo 20 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi

entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 21 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 22 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

Articolo 23 - Consistenza patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di euro 100,00 (cento) non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- c) dalla riserva legale formata con le quote degli utili in applicazione dell'articolo 2545 quater del codice civile;
- d) da un'eventuale riserva straordinaria indivisibile formata con gli utili o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci comunque receduti;

e) da contributi e liberalità pervenuti alla cooperativa in conto capitale;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 24 - Quote sociali

Le quote sociali sono sempre nominative.

Non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti per diventare socio.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 39.

Articolo 25 - Fondi di riserva

I fondi di riserva non possono essere ripartiti fra i soci durante la vita della società né successivamente al suo scioglimento anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge n. 904/77.

Conservano, in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLCP 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - DESTINAZIONE UTILI

Articolo 26 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio sociale e alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto dall'articolo 2428 del codice civile deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci, nonché l'andamento delle attività della cooperativa anche nei suoi aspetti sociali con particolare riguardo ai

benefici prodotti a vantaggio dei soci, di persone non socie e della intera comunità.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In caso di dilazione dei termini il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

Articolo 27 - Ripartizione degli utili

L'Assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura di legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Articolo 28 - Organi sociali

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale, solo se obbligatorio per legge o comunque nominato dall'Assemblea;

Sezione I - ASSEMBLEA

Articolo 29 - Diritto di voto

L'Assemblea è costituita da tutti i soci della cooperativa iscritti al libro soci da almeno tre mesi. Ciascun socio persona fisica, come ciascun delegato di persona giuridica, ente, impresa o socio sovventore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

Articolo 30 - Rappresentanza

In caso di malattia o di altro impedimento, il socio può farsi rappresentare da un altro socio della cooperativa, mediante delega scritta che dovrà rimanere agli atti e di cui dovrà essere fatta menzione nel verbale dell'Assemblea.

Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.

Articolo 31 - Convocazione e costituzione

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione potrà effettuarsi in qualsiasi località del territorio nazionale, previa comunicazione scritta dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data dell'Assemblea.

Nell'avviso da spedirsi almeno sette giorni prima

dell'Assemblea dovrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione da fissarsi, in ogni caso, almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In mancanza degli adempimenti di cui sopra, ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati.

Tuttavia in tale ipotesi, ciascun socio può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

Articolo 32 - Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se redatto, anche il bilancio preventivo e destina gli utili;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) stabilisce la retribuzione annuale dei sindaci, se nominati, per il triennio e determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- d) delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- e) approva i regolamenti previsti dalle presenti norme;
- f) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano, e tante altre volte quante il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione della materia da trattare o da almeno un quinto dei soci.

In questi due casi l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni all'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 33 - Deliberazioni

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti attribuiti ai presenti.

In seconda convocazione, le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti e deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai presenti.

Nelle votazioni si procederà normalmente per alzata di mano.

Quando si tratti di argomenti che riguardano amministratori oppure loro parenti e per la nomina delle cariche sociali, si procederà con votazione a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi altra forma di votazione.

Il quorum richiesto per l'elezione delle cariche sociali è a maggioranza semplice dei presenti e delle deleghe valide aventi diritto di voto.

Articolo 34 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza dal vice presidente.

Gli intervenuti nominano altresì un segretario e, quando occorrono, due scrutatori per il controllo delle

votazioni.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Se trattasi di Assemblea straordinaria il verbale sarà redatto da un Notaio.

Sezione II - ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 35 - Composizione Organo Amministrativo

La società è amministrata:

- da un amministratore unico eletto tra i soci

o, in alternativa

- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove consiglieri eletti anche fra non soci e fra i soci in regola con gli obblighi verso la cooperativa ai sensi di legge.

Articolo 36 - Consiglio di Amministrazione

36.1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituire per cooptazione gli amministratori che nel corso dell'esercizio rinuncino al loro incarico o, per qualsiasi motivo, non partecipino alle riunioni del consiglio o siano impediti, anche temporaneamente, a svolgere le funzioni richieste per la gestione della cooperativa.

Per particolari esigenze il Consiglio, se nominato, può cooptare uno o più nuovi amministratori, anche oltre il limite massimo sopra definito.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare la concessione di medaglie di presenza ai consiglieri per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle proprie mansioni e il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere incarichi a carattere continuativo in favore della cooperativa.

36.2 Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

36.3 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente quando lo ritenga opportuno ed ogni volta che ne facciano domanda almeno quattro dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In casi di urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo di un messo, per telegramma o per telefono.

36.4 - Deliberazioni

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno tre degli amministratori in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono segrete quando questo sia richiesto da almeno il 30% (trenta per cento) dei presenti all'adunanza o quando si tratti di affari nei quali siano interessati gli amministratori o i loro parenti ed affini.

Nelle votazioni palesi a parità di voti prevale il voto del presidente, nelle segrete la parità implica la reiezione delle proposte.

36.5 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa e gli sono conferite tutte le facoltà per raggiungere le finalità sociali di cui all'articolo 4 delle presenti norme.

E' di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è riservato espressamente all'Assemblea, ivi compreso il potere di aderire ad organizzazioni nazionali e periferiche di rappresentanza e di tutela del movimento cooperativo, nonché agli organismi economici e consortili delle medesime.

Al Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo, spetterà:

- a) istituire filiali, agenzie, succursali e rappresentanze;
- b) formulare i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea;
- c) stabilire l'organico ed assumere e licenziare il personale e gli agenti, determinare le attribuzioni e gli emolumenti, applicare i provvedimenti disciplinari;
- d) decidere l'acquisto dei macchinari e degli impianti, la locazione degli immobili, l'acquisto e la vendita di merci e di prodotti, l'acquisto di immobili;
- e) decidere sull'eventuale integrazione delle retribuzioni erogate durante l'esercizio, adeguandole alle retribuzioni contrattuali vigenti per lavoratori dello stesso settore;
- f) decidere eventuali ristorni, la loro consistenza e le modalità di effettuazione, sulla base della normativa vigente e del regolamento approvato dall'assemblea;
- g) redigere i bilanci e le relazioni per l'Assemblea nonché il piano di riparto;
- h) negoziare tutti gli atti e contratti inerenti alle operazioni per il finanziamento della società con facoltà di contrarre mutui, aprire conti correnti, usufruire di linee di credito diretto e fiduciario, assumere ogni altra obbligazione impegnando i beni ed il patrimonio sociale;
- i) deliberare e consentire le iscrizioni, cancellazioni, riduzioni, postergazioni di ipoteche, le cancellazioni di trascrizioni ed ogni altra formalità presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari, la vendita di beni mobiliari, la rinuncia ad ipoteche legali;
- j) conferire procure sia generali che speciali, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominare direttori generali, direttori tecnici, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- k) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o delle presenti norme, sono riservati all'Assemblea dei soci.

36.6 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato ed ha facoltà di compiere tutti gli atti approvati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare:

- a) stipulare tutti gli atti e contratti per la gestione finanziaria ed operativa della società, contrarre mutui, aprire conti correnti, usufruire di linee di

credito diretto e fiduciario, assumere ogni altra obbligazione che impegni i beni ed il patrimonio della cooperativa;

b) riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati i pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza;

c) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità ed in qualunque grado di giurisdizione.

Può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Vicepresidente ed anche ad altro membro del Consiglio nonché, con procura speciale, ad impiegati della società. In assenza o impedimento del Presidente, le di lui mansioni, spettano al Vicepresidente.

Articolo 37 - Amministratore Unico

Quando l'amministrazione della società, è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo presidente.

Sezione III - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 38 - Nomina, composizione e compiti.

Il Collegio sindacale costituirà organo della cooperativa solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea.

La sua nomina, la sua composizione, i suoi compiti e le sue modalità operative saranno definite dalle disposizioni del codice civile e delle eventuali altre norme in materia.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Articolo 39 - Controversie

Per tutte le controversie che non sia possibile ricomporre in via pacifica, il socio e i componenti del Consiglio di Amministrazione possono ricorrere al Tribunale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Articolo 40 - Regolamento interno.

Il funzionamento tecnico ed amministrativo potrà essere disciplinato da un regolamento interno. In questa eventualità il Consiglio di Amministrazione elaborerà il regolamento che sottoporrà successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Nel regolamento saranno stabiliti i poteri del direttore, se verrà nominato, e le mansioni dei comitati tecnici, qualora vengano costituiti.

Articolo 41 - Natura sociale della cooperativa

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Articolo 42 - Scioglimento

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. All'atto della liquidazione l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale versato e rivalutato, dovrà essere devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge n. 31/01/92 n. 59 e, ove possibile, ad associazioni senza fini di lucro impegnate nell'assistenza e nell'inserimento nella società dei cittadini disabili.

Articolo 43 - Requisiti mutualistici

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo effettivamente dal capitale versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 44 - Rinvio e norme applicabili

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Per quanto non contemplato nelle presenti norme, si fa riferimento al codice civile, alle leggi speciali sulla cooperazione ed in particolare a quelle in materia di cooperative sociali.

F.TO BUONGUSTO GIANPAOLO

F.TO CORRADO SABATUCCI Notaio

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007
MEDIANTE M.U.I.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME
ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO,
AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 23/BIS, DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 82 DEL 7/3/2005, CHE SI TRASMETTE
IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL
REGISTRO IMPRESE.